

COMUNE DI CIVITAQUANA PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 10 del 20/03/2021

OGGETTO:	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI / CANONE “MERCATI” <u>APPROVAZIONE TARIFFE</u> - ANNO 2021.
----------	--

L'anno **duemila ventuno**, il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **11,22**, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, con la presenza dei signori:

Componenti	Carica	Presente	Assente
DI PROFIO SAMUELE	Sindaco	X	
DI BERTO EGIDIO	Assessore	X	
PETROCCO SIMONE	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Isceri Raffaella

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture

attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento relativo al Canone Patrimoniale Unico;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione/alle deliberazioni in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al Servizio Amministrativo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data _____

Il Responsabile del Servizio

Data 17/03/2021

Rag. Mazza Paolo

Data 20/03/2021

.....
Dott. Pasquariello Massimo

Data 17/03/2021

.....
Geom. Di Blasio Raffaele

.....

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE;

Data 18/03/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Rag. Chiulli Patrizio

Allegato A:

Canone Servizio Pubbliche Affissioni	
descrizione	Tariffa per manifesto formato 70 x 100
Per i primi 10 giorni	€. 2,00
Per un periodo successivo di 5 giorni o frazione	€. 1,00
Per affissioni d'urgenza stesso giorno o entro i due giorni dalla consegna	Maggiorazione 10% minimo €. 25,82
Per affissioni di: a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione; b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; d) annunci mortuari.	Riduzione 50% €. 1,00

Per ulteriori maggiorazioni, riduzioni e/o esenzioni si rinvia al regolamento Approvato con delibera consiliare n. 1 del 20/03/2021

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160		
parte prima: occupazioni permanenti		
Art.	tipo occupazione	tariffa annuale per mq.
1	Occupazioni del suolo:	
	a) prima categoria	€. 17,56
	b) seconda categoria	€. 14,05
	c) occupazione annuale parcheggio auto max 5 concessioni	€. 500,00
2	Occupazioni del soprassuolo:	
	a) prima categoria	€. 5,89
	b) seconda categoria	€. 4,70
3	Occupazioni del sottosuolo:	
	a) prima categoria	€. 5,89
	b) seconda categoria	€. 4,70
4	Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati:	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
5	Passi carrabili diversi da quelli descritti all'art. 4:	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
6	Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'art. 4:	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE

7	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune:	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
8	Distributori di carburanti:	
	a) prima categoria	€. 17,56
	b) seconda categoria	€. 14,05
9	Distributori automatici di beni e servizi:	
	a) prima categoria	€. 17,56
	b) seconda categoria	€. 14,05
10	Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati:	
	a) prima categoria	////
	b) seconda categoria	/////
11	Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli:	
	a) prima categoria	/////
	b) seconda categoria	/////
parte seconda: occupazioni temporanee		
Art.	tipo occupazione	tariffa al giorno per mq.
12	Occupazioni del suolo:	
	a) prima categoria	€. 1,03
	b) seconda categoria	€. 0,83
13	Occupazioni del soprassuolo:	
	a) prima categoria	€. 1,03
	b) seconda categoria	€. 0,83
14	Occupazioni del sottosuolo:	
	a) prima categoria	€. 1,03
	b) seconda categoria	€. 0,83
15	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	
	a) prima categoria	€. 0,52
	b) seconda categoria	€. 0,41
16	Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:	
	a) prima categoria	€. 0,52
	b) seconda categoria	€. 0,41
17	Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	
	a) prima categoria	€. 0,21
	b) seconda categoria	€. 0,17
18	Attività edilizia: occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere:	
	a) prima categoria	€. 0,52
	b) seconda categoria	€. 0,41

19	Attività politiche, culturali e sportive: occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive:	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE

Per l'applicazione di eventuali riduzioni e/o esenzioni si rimanda al regolamento Comunale di cui alla Delibera di CC. n° 1 del 20/03/2021;

Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Annuale	Mensile
Insegne d'esercizio non luminose al mq.	€. 8,26	€. 0,83
Insegne d'esercizio luminose al mq.	€. 16,53	€. 1,65
Preinsegne al mq.	€. 8,26	€. 0,83
Cartelli non luminosi al mq.	€. 8,26	€. 0,83
Cartelli luminosi al mq.	€. 16,53	€. 1,65

Per la ulteriore articolazione ed ulteriori categorie si rinvia al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 1 del 20/03/2021 ed alla Normativa Nazionale vigente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Sig. SAMUELE DI PROFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ISCERI RAFFAELA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000.:

- E' stata affissa il giorno 24/03/2021 nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi fino al 08/04/2021 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

N° 93 / 2021 del registro pubblicazioni

Civitaquana, li 24/03/2021.



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO NOTIFICATORE

Mazza Paolo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Civitaquana li, 24/03/2021.



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO NOTIFICATORE

Paolo Mazza